

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel Supplemento Ordinario n° 1 della G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017 ;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.A. n° 4992 del 06.09.1967, pubblicato nella G.U.R.S. N°40 del 11.09.1963, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico il territorio comunale di Bagheria (PA), giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bagheria il 21.05.1963 (data di decorrenza del vincolo);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il Signor **Giuseppe Rodomonte** ha presentato istanza di compatibilità paesaggistica assunta al prot. N° 7329 del 29.06.2016 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, ai sensi degli art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, per avere realizzato a Bagheria (PA), Località Aspra, in un lotto identificato al Fg. di mappa n° 7, p.lla 610 – opere abusive consistenti in “*un cancello in ferro battuto*” ritenute sanabili previo pagamento delle relative sanzioni pecuniarie;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. N° 608 del 06.02.2017, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rilasciato preavviso di accoglimento di compatibilità paesaggistica per le opere abusive di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004, e s.m.i., subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04, e s.m.i.;

VISTA la nota prot. N°608 del 06.02.2017, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato, ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, erroneamente in € 516,45, piuttosto che nella misura fissa di € **516,46** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive in quanto assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che nella nota prot. N°608 del 06.02.2017, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalle opere abusive sopracitate all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

